

Allegato “B” del repertorio n. 21.288/12.312

STATUTO

del Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale “Geom F. Borgogna” (Co.Ver.Fo.P.“Geom F. Borgogna”) Società Consortile a Responsabilità Limitata.

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter e degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile.

La denominazione della società è

**Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale
“Geom F. Borgogna” (Co.Ver.Fo.P.“Geom F. Borgogna”)
Società Consortile a Responsabilità Limitata.**

Art. 2 - Sede e Uffici Periferici.

La società ha sede legale nel Comune di Vercelli.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sopprimere, trasferire uffici, stabilimenti, depositi, secondo esigenze organizzative.

Art. 3 - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con gli altri soci, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 4 - Durata della società.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilase sessanta), salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'assemblea, ai sensi di legge.

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

Art. 5 - Oggetto sociale.

La società consortile ha lo scopo, in armonia con le finalità definite dalla Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla Legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995 n. 63 e con riferimento ai piani e ai programmi di formazione, ai piani annuali ed agli orientamenti didattici elaborati dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Vercelli e dagli Enti pubblici locali, dall'Unione Europea, da imprese private, di contribuire a realizzare, prevalentemente a favore di Aziende, di privati di Enti pubblici e di Enti privati presenti sul territorio:

- attività di formazione finanziate da Enti pubblici, comunitari o privati;
- la specializzazione e la qualificazione dei giovani laureati, diplomati delle scuole medie superiori ed inferiori per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva;
- la riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- la qualificazione, riqualificazione, riconversione ed elevamento delle competenze professionali dei lavoratori della scuola ivi compresi i docenti e più in generale del personale scolastico;
- l'acquisizione e diffusione, nel territorio, delle conoscenze tecniche e scientifiche, pertinenti alle finalità della Società consortile;
- fornire alle Aziende consortili ed esterne, ad enti pubblici o privati, tutta l'assistenza in materia di formazione e sviluppo, di supporto

tecnologico, organizzativo e amministrativo

- operare nel campo dei Servizi al lavoro e fornire assistenza, consulenza e servizi in tale ambito a privati cittadini, aziende e pubblica Amministrazione.

A tal fine la Società consortile assumerà tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità sopra elencate e, in particolare, a:

1. definire un programma annuale di corsi da presentare a finanziamento pubblico, ai sensi delle leggi comunitarie, nazionali, regionali;
2. predisporre corsi a committenza privata per soggetti pubblici e privati.

Per la gestione dei corsi di cui ai punti 1 e 2, la Società potrà agire in forma diretta o convenzionata.

Più in generale la Società consortile potrà svolgere ogni attività tra quelle demandate dalla Legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995 n. 63 e dalle altre normative vigenti, alle Agenzie Formative.

La società potrà compiere tutte le attività complementari, accessorie o ausiliarie a quelle che costituiscono oggetto sociale.

La Società può altresì concludere e realizzare tutte le operazioni e ogni atto necessario, utile od opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale e, così, fra l'altro:

- le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;
- finanziamenti con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- la partecipazione a consorzi, con attività interna ed esterna.

Sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società e imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

Le richiamate attività saranno condotte nel rispetto della legislazione vigente tempo per tempo e, in particolare, con l'osservanza dei limiti di cui alla L. 39/89, del D.Lgs. 58/98 e del D.Lgs. 385/93 e con esclusione delle attività professionali e non, riservate a determinate categorie di soggetti.

TITOLO III - SOCI - REQUISITI - RECESSO

Art. 6 - Categorie di soci.

La società consortile è a compagine sociale mista, a capitale pubblico e privato, derivante dalla partecipazione di soggetti pubblici ed operatori economici privati, tutti interessati al raggiungimento dello scopo sociale.

Partecipano alla società consortile i seguenti soggetti:

1. Soci Fondatori, sottoscrittori dell'atto costitutivo del Consorzio, i

quali si impegnano a versare le quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nuovi Soci, la cui ammissione ha luogo dietro presentazione di domanda scritta del richiedente al Consiglio di Amministrazione della società consortile, che delibererà sulla medesima con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, entro trenta giorni dalla richiesta.

La reiezione deve essere motivata.

Trascorso il termine di cui sopra, in caso di inerzia circa la deliberazione sulla domanda di ammissione, protratta per ulteriori trenta giorni dopo il ricevimento di sollecito scritto, la domanda stessa si intenderà accolta.

Ciascun nuovo socio ha diritto ad almeno un voto; ogni quota dà diritto ad un voto.

L'acquisizione delle quote attraverso cui si attua l'ingresso dei nuovi soci e la definizione della loro posizione nell'ambito della società, potranno avvenire o attraverso la cessione di parte delle quote da parte dei soci preesistenti o attraverso la procedura di aumento del capitale sociale.

Art. 7 - Recesso dei soci.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio.

Se la causa che legittima il recesso è diversa dalla decisione dei soci, il termine d'esercizio è stabilito in trenta giorni dalla conoscenza dell'evento da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci le circostanze che legittimano il recesso entro trenta giorni a far tempo dalla conoscenza dell'evento.

Il recesso non estingue alcun obbligo del socio recedente verso la società fondato su atti o fatti antecedenti il recesso.

La quota del socio receduto dovrà essere liquidata entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, con diritto della società di compensare quanto alla medesima dovuto dal socio receduto.

Art. 8 - Esclusione dei soci.

Possono essere esclusi, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, previa specifica contestazione, i soci che abbiano perso i requisiti per l'ammissione, riferiti alle finalità di cui all'art. 5 del presente Statuto.

E' parimenti causa di esclusione l'aver agito in danno della società.

In caso di esclusione di un socio, si applicano l'art. 2609 C.C. e la disposizione del quarto comma dell'art. 7 del presente statuto.

TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 - Capitale sociale e sue quote.

Il capitale sociale è stabilito in Euro 28.000 (ventottomila) e potrà

essere sottoscritto e liberato in contanti o mediante conferimento di beni e di crediti.

Il voto si esercita in misura proporzionale alla partecipazione al capitale.

Art. 10 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è costituito:

- * dal capitale sociale;
- * dalla riserva legale formata con la quota di utili netti annuali deliberati ai sensi del successivo articolo;
- * da eventuali altre riserve deliberate dall'Assemblea dei soci o previste da disposizioni normative;
- * da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, o in previsioni di oneri futuri;
- * dai contributi in conto capitale effettuati dai soci o da terzi a favore della società;
- * dalle donazioni accettate.

Art. 11 - Versamenti e Finanziamento della società.

I soci, col consenso espresso o tacito della società, possono realizzare versamenti al patrimonio sociale. I versamenti escludono il diritto di rimborso. Sono effettuati in conto capitale o a fondo perduto.

I soci, col consenso espresso della società, possono finanziare la compagine, nei limiti e nell'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti tempo per tempo. I finanziamenti riconoscono il rimborso del socio alla scadenza pattuita; in difetto il rimborso si matura dopo 6 (sei) mesi dalla richiesta di restituzione alla società. I finanziamenti sono concessi con formula fruttifera o infruttifera; in difetto d'indicazione scritta si presumono concessi senza aggravio di interessi. Il finanziamento della società avviene nel rispetto e con l'osservanza degli obblighi disposti in materia di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

Il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci, laddove risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, il rimborso deve essere restituito.

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà annualmente un bilancio preventivo d'esercizio, formulato in ragione delle prevedibili entrate provenienti sia da finanziamenti pubblici (Regione, Ministeri, Unione Europea), sia da attività da svolgersi a favore di soggetti privati e pubblici.

Art. 12 - Aumento del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci sia mediante conferimento in denaro che di beni o di crediti.

Qualora, in occasione di aumento di capitale sociale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di sottoscrizione sulle quote di

nuova emissione, l'organo amministrativo della società, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli altri soci risultanti dal Registro delle Imprese, affinché possano sottoscrivere le quote inoptate nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento di quella comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.

Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoptate, si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle quote dai medesimi possedute.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale sociale a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano comunque rimanere definitivamente inoptate.

Art. 13 - Disciplina delle quote sociali.

Le quote sono nominative e trasferibili.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota deve comunicare agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al luogo risultante dal Registro delle Imprese, tale intenzione, precisando il nome dell'acquirente, le condizioni e il prezzo di vendita.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione alle medesime condizioni indicate nell'offerta entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi al socio alienante.

Tale diritto dovrà essere esercitato dal singolo socio per l'intera quota offerta in vendita, oppure, se in concorso con altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, con l'osservanza degli artt. 6 e 9 del presente Statuto.

In mancanza dell'esercizio di prelazione da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta del cedente, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate al socio che intende cedere la quota.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non provvedesse a tale designazione il cedente sarà libero di effettuare il trasferimento all'espressa condizione che esso sia concluso entro il termine di giorni novanta decorrente dalla data di predetta riunione.

Trascorso, in difetto, tale termine, la quota sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio della prelazione reputi non congruo il prezzo e le condizioni di vendita proposte, verrà attivata in mancanza di accordo tra le parti, la procedura arbitrale di cui all'art. 29 del presente Statuto.

Sulle quote non possono essere costituiti diritti di godimento o garanzia.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Art. 14 - Organi Sociali.

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo.

Art. 15 - Assemblea.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e di quanto disposto dal presente statuto.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 16 - Poteri dell'Assemblea.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la determinazione del loro compenso;
- la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, del suo Presidente o del revisore, nonché la determinazione del loro compenso;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale sociale;
- le decisioni relative al trasferimento della sede in altro Comune ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie;
- le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale, purché in provincia di Vercelli.

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede o dal recapito sociale, purché in provincia di Vercelli, con raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare

la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nelle lettere di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

Sono valide le Assemblee, anche non regolarmente convocate, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'Assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

3. E' consentito a Consiglieri, Sindaci e soci l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai Consiglieri, Sindaci e Soci intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea.

Art. 18 - Intervento in Assemblea.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultano soci dalle risultanze del Registro delle Imprese, da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta ad altri che non sia amministratore, né dipendente, né sindaco o revisore della società.

Art. 19 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in caso di loro assenza impedimento o rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza relativa.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, che potrà essere scelto anche tra persone estranee alla Società. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe e il diritto all'intervento all'Assemblea, nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 20 - Quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta, ad eccezione per le decisioni in cui l'ordinamento prevede maggioranze inferiori o più elevate, per le quali si applica il disposto di legge.

Le decisioni sulla nomina e sulla revoca degli Amministratori eletti dall'Assemblea, sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, richiedono il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ad eccezione per le decisioni in cui l'ordinamento prevede inderogabilmente maggioranze inferiori o più elevate, per le quali si applica il disposto di legge.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci all'atto del rinnovo dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, se lo riterrà necessario, istituire un Amministratore Delegato o un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da altri consiglieri.

Gli amministratori ed i componenti del Comitato esecutivo, se costituito, dovranno rappresentare tutte le categorie dei soci di cui all'art. 6 comma 1 del presente Statuto.

Al loro interno, dovrà essere, per quanto possibile, rispettata la proporzione tra le quote partecipative dei singoli soci, ricorrendo, se del caso, al criterio dell'alternanza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi in qualunque località della provincia di Vercelli.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta dal Comitato esecutivo, ovvero dall'Amministratore delegato, in quanto

nominato, o da un terzo dei Consiglieri.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

La convocazione viene fatta dal Presidente con comunicazione da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e di tutti i Sindaci effettivi (o del Revisore nominato).

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute in audio-video-conferenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente articolo 17.

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione, esclusi solamente quelli riservati dalla legge o dalla volontà dei soci alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Quando specifiche situazioni produttive locali lo richiedono, il Consiglio di Amministrazione può costituire organismi di riferimento per aree sub-provinciali, determinandone le competenze.

Art. 24 - Legale rappresentanza della società.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri saranno esercitati dal Vice - Presidente.

Il compimento di singoli atti di rappresentanza da parte del Vice - Presidente esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito alla sussistenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali poteri.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato, qualora nominato, nei limiti delle attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o a un Amministratore Delegato, fissando i limiti della delega.

La delega ai consiglieri è consentita anche per operazioni definite.

La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

Art. 25 - Compenso degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso stabilito dai soci con decisione assembleare.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

La Società, con decisione dei soci, deve:

- attribuire la funzione di controllo di gestione e di revisione legale dei conti ad un Organo di Controllo.

L'Organo deputato può essere, alternativamente, monocratico o collegiale: Sindaco Unico ovvero Collegio Sindacale; in tale ipotesi il Sindaco Unico o i membri, tutti, del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- attribuire unicamente la funzione di controllo di gestione al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale incaricando per la funzione di revisore legale dei conti un Revisore Legale o una Società di Revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso e, in caso di cessazione, la Presidenza è assunta, sino alla decisione d'integrazione, dal sindaco più anziano.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

La retribuzione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VIII - BILANCIO ED UTILI

Art. 27 — Esercizio sociale, bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale; il bilancio è

presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Poiché la Società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione, del cinque per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno accantonati in apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative, rientranti nelle previsioni dell'attività consortile, fino ad avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO IX - SCIoglIMENTO - DISPOSIZIONI GENERALI DI CHIUSURA

Art. 28 - Destinazione del patrimonio in caso di liquidazione.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

In coerenza con la natura non di lucro della Società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguono senza scopo di lucro fini analoghi a quelli della Società.

Art. 29 - Clausola arbitrale.

Qualsiasi controversia e contestazione circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra questi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o l'organo di controllo, relativa a diritti disponibili e che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è rimessa ad un arbitro, amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 - Clausola generale di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalle altre leggi in materia.

All'originale firmato:

Linda Barbolan

Pietro Rondano notaio